

Istituto Comprensivo Statale

"Boccadifalco - Tomasi Di Lampedusa" Via Dogali – 90135 Palermo tel. 091.6760335/6762490 paic85600t@istruzione.it – paic85600t@pec.istruzione.it



Circ. n. 550 del 20/08/2021

Al personale Docente
Al personale ATA
Agli operatori scolastici
Sito news
Sezione protocollo anticovid
Albo Pretorio

Oggetto: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a.s. 2021-2022 - GREEN PASS – Disposizioni normative e legislative

In conformità alle disposizioni di legge in vigore, si comunica che a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, <u>sussiste l'obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass (GP)</u>, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309.

Il Decreto Legge 06 agosto 2021 n.111, titolato "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", attraverso l'art.1 comma 6, ha infatti inserito al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, l'art.9 ter – impiego delle certificazioni verdi COVID 19 (GREEN PASS) in ambito scolastico e universitario". In particolare si dispone:

- "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art.9, comma 2".
- "Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato."
- "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Salvo che, in sede di conversione in Legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dallo 01.09.2021, tutto il personale scolastico è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e si rinvia a successiva comunicazione l'indicazione sulle modalità operative per l'esibizione del GREEN PASS.

Qualora il personale scolastico dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque,

qualora non sia in grado di esibirlo:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso della certificazione verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contrati a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino monodose da quindici giorni fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose);
- aver completato il ciclo vaccinale (la certificazione verde ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Si invita tutto il personale scolastico a prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido e dovrà sottoporsi a tampone molecolare.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 20213, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.